

## LOGOPEDISTI

**Codice deontologico del logopedista**

Approvato dalla F.L.I. Roma, 13 Febbraio 1999

**TITOLO I**Disposizioni generali**Art. 1**

Il presente Codice Deontologico comprende regole e principi di comportamento professionale del Logopedista, in ogni ambito e stato giuridico in cui questi operi, allo scopo di garantire l'erogazione di un servizio ad un ottimale livello qualitativo a favore del cittadino, nonché di tutelarlo nei confronti degli abusi e delle carenze professionali.

**Art. 2**

I Logopedisti, siano essi liberi professionisti o dipendenti di Enti pubblici o privati, sono tenuti all'osservanza del presente Codice Deontologico.

**Art. 3**

Ogni atto professionale o personale, anche se compiuto al di fuori dell'ambito lavorativo, che sia in contrasto con i principi qui di seguito indicati, verrà perseguito con le sanzioni disciplinari previste dalle leggi vigenti.

**TITOLO II**Compiti e doveri del logopedista**Art. 4 - Obiettivi**

Finalità dell'intervento logopedico è il perseguimento della salute della persona, affinché possa impiegare qualunque mezzo comunicativo a sua disposizione in condizioni fisiologiche. Nel caso di un disturbo di linguaggio e/o di comunicazione e/o da loro eventuali esiti, l'obiettivo sarà il superamento del disagio ad esso conseguente, mediante il recupero delle abilità e delle competenze finalizzate alla comunicazione o mediante l'acquisizione ed il consolidamento di metodiche alternative utili alla comunicazione ed all'inserimento sociale.

**Art. 5 - Oggetto**

1. L'intervento del Logopedista è rivolto alla persona che ne avanza la richiesta in modo autonomo o per il tramite di chi ne tutela legalmente i diritti, senza discriminazioni di età, di sesso, di condizione socio-economica, di nazionalità, di razza, di religione, di

ideologia, e nel rispetto, comunque della normativa vigente.

2. L'intervento del Logopedista può essere rivolto, oltre che alla persona, anche agli Enti o alle Istituzioni che ne richiedano la consulenza.

#### **Art. 6 - Aggiornamento professionale**

1. Il Logopedista è tenuto a mantenere la propria competenza professionale ai livelli ottimali mediante idoneo aggiornamento nel campo della ricerca scientifica logopedica ed interdisciplinare, nonché professionale in risposta alle esigenze sociali; dovrà essere stimolata la capacità di autocritica delle proprie conoscenze teoriche, delle proprie capacità professionali e della propria condotta personale.
2. Qualora non abbia esercitato la professione per più di 4 anni, è consigliabile la frequenza di un corso di formazione professionale post-diploma, di seminari di aggiornamento mirati alle necessità professionali, o - in alternativa - ad un programma di frequenza di un tirocinio guidato, la cui attestazione dovrà essere sottoposta al parere vincolante della commissione scientifica dell'Ordine professionale.

#### **Art. 7 - Ambiti professionali**

1. Gli ambiti di intervento del Logopedista sono rivolti:
  - a. al trattamento logopedico finalizzato alla cura dei disturbi del linguaggio e della comunicazione, così come specificato dalle competenze previste dal Profilo Professionale (D.M. 742/94), attraverso l'espletamento degli Atti specificati al successivo art.8;
  - b. alla didattica, in qualità di tutor per il tirocinio degli allievi logopedisti, di docente delle discipline logopediche, di relatore esperto

della materia, di coordinatore tecnico-pratico e di tirocinio dei corsi di Diploma Universitario di Logopedista;

- c. alla ricerca scientifica;
- d. alla direzione di servizi, dipartimenti, uffici o unità organizzative.

#### **2. - Docenza**

Il Logopedista è il docente elettivo delle discipline logopediche necessarie alla formazione di base in ambito universitario ed in ogni altra sede di riqualificazione e aggiornamento professionale. Il Logopedista presta la propria opera per la supervisione, in qualità di tutor al tirocinio degli allievi logopedisti, offrendo loro un modello logopedico consono alla migliore qualità professionale in ottemperanza al presente Codice Deontologico; ricopre l'incarico di coordinatore tecnico-pratico e di tirocinio nei corsi di D.U. di Logopedista (previsto dall'art. 1.8 lettera c) della tab. XVIII-ter del D.M. 24 luglio 1996) applicando un modello organizzativo che consenta il raggiungimento degli obiettivi previsti dal corso di studi.

#### **3. - Ricerca scientifica**

- a. Il Logopedista svolge attività di ricerca in ambito logopedico ed in ambito interdisciplinare, purché gli scopi dell'indagine siano in rapporto diretto con le finalità caratteristiche della Logopedia.
- b. Nello svolgimento della ricerca deve essere mantenuto un comportamento individuale e professionale rispettoso dei diritti della persona, senza arrecare alcun danno alla salute.
- c. Il consenso valido, esplicitato in forma scritta, con esauriente riferimento a tutte le informazioni ricevute, è la condizione preliminare indispensabile per l'espletamento della ricerca.
- d. La gestione dei dati clinici, nel rispetto delle norme di legge in tema

di segreto e riservatezza nel trattamento dei dati personali, è subordinata al consenso della persona oggetto della ricerca e della figura giuridica responsabile della tenuta e conservazione della documentazione clinica.

- e. Ogni singola persona oggetto del programma di ricerca conserva il diritto ad interrompere la propria partecipazione in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di giustificazione.

#### **4. - Direzione**

Il Logopedista può ricoprire posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità come, ad esempio, la direzione di servizi, dipartimenti, uffici o unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di esperienza e autonomia gestionale ed organizzativa.

#### **Art. 8 - Atti professionali**

L'esercizio della professione si realizza secondo un rapporto di dipendenza, in ambito pubblico o privato, oppure di tipo libero-professionale; esso si attua con riferimento ad una esplicita diagnosi medica. L'assunzione in carico del paziente nella gestione terapeutica avviene in piena autonomia, sulla base delle competenze ed in conformità all'insieme degli atti professionali peculiari del Logopedista.

L'esercizio della professione si attua mediante i seguenti interventi logopedici:

- a. bilancio
- b. consulenza/counselling
- c. educazione/rieducazione/riabilitazione
- d. monitoraggio
- e. osservazione
- f. programmazione del trattamento/intervento

- g. prevenzione
- h. revisione del programma di intervento
- i. semeiotica
- j. testatura
- k. valutazione/verifica dell'efficacia del trattamento/della terapia

#### **Art. 9 - Cartella logopedica**

1. La cartella logopedica è lo strumento fondamentale per la registrazione delle tipologie e metodiche di intervento, con attestazione della successione cronologica di ogni loro fase; ha la funzione di traccia di confronto e di verifica del lavoro svolto e degli obiettivi conseguiti, anche al fine di costituire documentazione formale del trattamento espletato.
2. Tale documento, che - ove elaborato presso Strutture ed Enti pubblici o privati - assume connotazione giuridica di cartella clinica, viene redatto e conservato in conformità alle disposizioni vigenti in tema di segreto professionale e di tutela della riservatezza dei dati personali.

### **TITOLO III**

#### **Rapporti professionali**

#### **Art. 10 - Abilitazione all'esercizio della professione**

Il Logopedista esercita l'attività professionale dopo il conseguimento del titolo di studio universitario abilitante e l'eventuale iscrizione all'apposito Albo. L'inosservanza di una delle suddette condizioni costituisce esercizio abusivo della professione.

#### **Art. 11 - Segreto professionale**

Il Logopedista deve rispettare e mantenere il segreto in ordine ad ogni notizia riguardante le persone a cui il trattamento logopedico è indirizzato, non sussistendo alcuna occasione di dero-

ga all'infuori di gravi e documentati motivi di ordine sociale e/o sanitario. La trasmissione di notizie segrete è limitato alla comunicazione indispensabile ai soggetti a loro volta tenuti all'obbligo di tutela del segreto.

**Art. 12 - Consenso informato**

Il Logopedista non può espletare alcun atto professionale senza un valido ed esplicito consenso del paziente o dei suoi legali rappresentanti che deve conseguire ad una dettagliata informazione, adeguata alle capacità di comprensione ed ad ogni altro elemento utile a determinare la compiuta consapevolezza dei trattamenti da effettuare. La forma scritta, indicata nei casi di maggiore complessità o prevedibile durata delle cure, deve comprendere un'ideonea documentazione dell'informazione somministrata e del rispetto dei tempi necessari al paziente per meditare sulle alternative e su tutti gli elementi che formano oggetto del consenso.

Il Logopedista deve accertare la persistenza della continuità del consenso durante lo svolgimento delle cure ed attivarsi per ogni supplemento di informazione richiesto dal paziente, ponendo attenzione a non condurre alcun trattamento in difetto di inequivocabile adesione al proseguimento delle cure o in presenza di esplicito rifiuto.

**Art. 13 - Rapporti con il paziente**

1. Il Logopedista deve impostare il rapporto con la persona che si affida alle sue cure su una base di reciproca fiducia e di rispetto; è suo compito creare le condizioni entro le quali concretizzare il contratto di cura, mediante una idonea informazione al destinatario circa il programma di intervento e gli obiettivi.

2. Il paziente ha diritto di conoscere l'entità dell'eventuale onere economico a suo carico a fronte del trattamento e le sedi in cui esso verrà condotto.
3. L'onorario previsto per le prestazioni logopediche che si svolgono in ambiente libero - professionale deve essere adeguato all'impegno professionale e non deve essere inferiore ai livelli minimi stabiliti periodicamente dalla Federazione Nazionale degli Ordini.
4. Il Logopedista può consigliare, motivandola esaurientemente, l'impostazione terapeutica a suo giudizio più consona alle esigenze del paziente senza obbligarvelo, provvedendo ad esporre le indicazioni e l'efficacia, fermo restando il dovere di garantire solo la qualità della prestazione e non il risultato.
5. Il Logopedista è tenuto a prestare il miglior trattamento disponibile alla persona in cura, nell'ambito della propria competenza professionale, ed ove necessario collaborare anche ad eventuali consulti di verifica del trattamento svolto con altri idonei professionisti.
6. Il Logopedista deve limitare o interrompere la propria attività professionale ove intervengano fattori di salute che non gli consentano di esercitare in modo ottimale la propria professione, sia sotto il profilo dell'efficienza, sia sotto quello del decoro.
7. Il Logopedista deve interrompere il trattamento logopedico qualora alla verifica non risulti sussistere il consenso della persona in cura o l'efficacia terapeutica; dovrà in tale ipotesi procedere alla rivalutazione delle linee di condotta ed al riottenimento del consenso del paziente.

**Art. 14 - Rapporti con i colleghi**

1. Il Logopedista ha l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo dell'Ordine Professionale le ipotesi di esercizio abusivo della professione di cui venga a conoscenza nell'espletamento della propria professione, ferme restando le disposizioni di Legge in merito all'obbligo di comunicazione all'Autorità Giudiziaria da parte degli esercenti le Professioni Sanitarie.
2. Il Logopedista ha l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo dell'Ordine Professionale di ogni grave inosservanza dei principi etici rappresentati nel presente Codice di Deontologia da parte dei Colleghi di cui possa venire a conoscenza.
3. Il Logopedista non deve con giudizi o atteggiamenti personali, né per alcun motivo, censurare o screditare un Collega; allo stesso modo è vietata ogni forma di concorrenza che non sia quella ispirata a principi di ottimizzazione qualitativa delle prestazioni, bensì attuata sottraendo pazienti o incarichi di cura ad altro Collega.
4. Se un paziente espone la propria intenzione di cambiare Logopedista, il titolare del trattamento in atto dovrà agevolare il passaggio delle informazioni utili al nuovo professionista, salvo parere contrario del paziente stesso, astenendosi da atteggiamenti di rivalsa o di non collaborazione.
5. Ove un paziente dovesse decidere di avvalersi del trattamento presso due o più Logopedisti, dovranno essere chiaramente evitate le situazioni di incompatibilità o/e incongruenza tra i diversi metodi riabilitativi, con esplicitazione formale delle eventuali divergenze, da sottoporre, in caso di necessità di arbitrato, al parere del Consiglio Direttivo dell'Ordine Professionale.

6. Il Logopedista che ritenga motivatamente esaurito il proprio compito per limiti di competenza, deve indirizzare il paziente, dopo adeguata informazione in merito, ad altro Collega.
7. I Logopedisti che hanno maggiore competenza per anzianità professionale ed esperienza in ambiti logopedici specifici, assumono la responsabilità della formazione degli allievi Logopedisti e dei Colleghi agli inizi del percorso professionale.
8. La condivisione tra Colleghi delle esperienze professionali e dei risultati di ricerca e di validazione terapeutica è obbligo del Logopedista e favorisce l'evoluzione e la promozione della Logopedia.

**Art. 15 - Rapporti con altri professionisti**

È auspicabile che il Logopedista, sia in regime di rapporto di lavoro dipendente, sia di natura libero-professionale, favorisca i contatti interdisciplinari con altri professionisti avendo come fine il perseguimento del benessere del paziente e l'ottimizzazione del proprio livello qualitativo professionale.

I rapporti con altri professionisti sono impostati sul rispetto reciproco, sulla correttezza di comportamento professionale in ogni caso nel rispetto del diritto del paziente alla discrezione ed al segreto.

**Art. 16 - Rapporti con altre Istituzioni**

I contatti professionali tra il Logopedista ed altri Servizi o Agenzie pubbliche o private sono regolati dai rispettivi contratti e regolamenti e nel rispetto delle norme di legge.

**Art. 17 - Rapporti con il pubblico**

1. Il Logopedista deve rispettare i principi sociali, morali e legali della Società in cui esercita, riconoscendo che il discostarsi da tali principi può incidere sulla fiducia della pubblica

- opinione nella competenza del Logopedista e della sua Professione.
2. Il Logopedista è tenuto al rispetto ed alla tutela della dignità e del decoro della professione, evitando in qualsiasi modo di:
- a. esercitare atti e competenze professionali non di pertinenza logopedica;
  - b. subire condizionamenti professionali che ledano la propria autonomia ed il benessere del paziente;
  - c. favorire l'esercizio abusivo della professione;
  - d. collaborare con persone o Enti che praticano interventi illegali, inadeguati o coercitivi;
  - e. ricevere compensi derivanti da speculazione commerciale, di qualsiasi natura e provenienza, che attengano al proprio ruolo ed ambito professionale; sono ammessi contributi economici diretti o indiretti finalizzati alla ricerca scientifica ed alla diffusione della cultura logopedica;
  - f. trasferire o indurre al trasferimento di pazienti tra diverse strutture terapeutiche a fine di lucro;
  - g. attuare qualsiasi forma di pubblicità in contrasto con le norme vigenti.

#### **TITOLO IV**

##### Norme di attuazione

#### **Art. 18**

L'osservanza delle norme contenute nel presente Codice di Deontologia è compito di tutti i Logopedisti, ed è sottoposta a vigilanza da parte dell'Ordine professionale nei termini consentiti dalla normativa vigente.

#### **TITOLO V**

##### Sanzioni disciplinari

#### **Art. 19**

Visto il D.P.R. n.221 del 5 aprile 1950,

le sanzioni disciplinari previste sono:

1. l'avvertimento, che comporta diffida a non ricadere nella mancanza commessa;
2. la censura, che comporta dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;
3. la sospensione temporanea dall'esercizio della professione per un tempo definito da uno a sei mesi;
4. la radiazione dall'Albo Professionale, in caso di reati previsti dal Codice Penale.

Contro di esse può essere presentato appello nei termini previsti dalla normativa di legge, mediante ricorso ad una Commissione Disciplinare Regionale costituita su base elettiva e con sede presso l'Ordine Provinciale del Capoluogo di Regione.

#### **TITOLO VI**

##### Norma transitoria

#### **Art. 20**

È prevista la possibilità di revisione di tutte o di una parte delle norme sopra elencate, in adeguamento alle specifiche esigenze professionali, più in generale a quelle sociali, nonché alla normativa vigente.


#### **Art. 21**

Tale compito è di competenza del Consiglio Direttivo, che potrà incaricare una o più persone esperte o istituire una commissione temporanea.

#### **Art. 22**

Modifiche al presente Codice Deontologico potranno essere proposte su istanza degli Ordini Professionali e deliberate a maggioranza dal Consiglio Direttivo della Federazione Nazionale dell'Ordine.

\*\*\*



## COMMENTO

La Federazione Logopedisti Italiani – F.L.I. ha emanato il Codice Deontologico del Logopedista il 13 febbraio 1999.

Se ne sentiva da tempo la necessità, infatti esiste una bozza di codice deontologico datata 1990. Nel leggerla si può apprezzare il cambiamento che la connotazione professionale e quella disciplinare della Logopedia italiana hanno assunto in questi ultimi anni.

Altra testimonianza di questo processo evolutivo di professionalizzazione è rappresentata dalle definizioni di Logopedia e di Logopedista riportate nello Statuto della F.L.I. e nelle sue successive modifiche, rese necessarie in adeguamento alla normativa della riforma sanitaria e di quella universitaria. Tali definizioni, ulteriormente rivedute e aggiornate, ripropongono sostanzialmente i medesimi contenuti nel testo del Codice Deontologico approvato.

La definizione delle competenze del Logopedista coinvolge di conseguenza l'identificazione degli ambiti di intervento, in un'epoca in cui stanno emergendo nuove discipline e nuove professioni sanitarie, alcune delle quali erano poco note e poco diffuse fino a trent'anni fa e non erano previste dalla legge in materia di sanità fino all'apparire della L. n. 761/79.

Il miglioramento della qualità della vita ha indotto al bisogno di soddisfare esigenze di salute più specifiche e più raffinate. Alla richiesta di cure e terapie specialistiche, la ricerca scientifica risponde con l'ampliamento dello scibile e con lo sviluppo tecnologico. Tutto questo favorisce la nascita di nuovi ambiti professionali, che cercano una loro posizione attraverso una propria definizione obbligando quelli preesistenti all'adeguamento.

A tali tematiche si riferisce in termini precisi il TITOLO II del Codice Deontologico del Logopedista sui compiti e doveri, tenuto conto che il profilo professionale, di cui al D.M. n. 742/94, rappresenta un punto di riferimento storicamente importante, ma non è un testo esaustivo. Questo ha permesso ai Logopedisti di definire con maggior precisione quelli che loro ritengono essere gli atti e i comportamenti che li distinguono come i professionisti competenti nel trattamento dei disturbi del linguaggio e della comunicazione.

Il livello qualitativo delle prestazioni logopediche è un indice di professionalità che implica l'aggiornamento permanente, quale obiettivo per la tutela della salute del cittadino; a tal scopo è auspicabile che venga istituita la formazione finalizzata di Logopedisti che siano in grado di verificare periodicamente gli standard di qualità delle prestazioni, come avviene già da decenni nei Paesi nord europei.

La ricerca scientifica in Logopedia sta gradualmente incontrando il consenso anche delle istituzioni preposte alla Sanità, per quanto si debba osservare che tale attività sia tuttora affidata alla disponibilità personale di quei rari colleghi che vi si dedicano anche al di fuori dell'orario di servizio. Dobbiamo però lamentare che il Ministero della Sanità, pur affrontando il problema della riforma delle professioni sanitarie non mediche, non ha tenuto in considerazione quanto l'investimento nella ricerca scientifica ricadrebbe in termini qualitativi sulla formazione dei Logopedisti e dei docenti incaricati della loro formazione, nonché sull'efficacia terapeutica a favore del cittadino.

Alcuni Logopedisti attivi nella Federazione, stanno studiando tali problematiche e hanno idee concrete per formulare progetti obiettivi. L'attività didattica ai vari livelli teorico e pratico, come previsti dal D.M. 24 luglio 1996, dovrebbe essere supportata da corsi di formazione per docenti, per tutor, per coordinatori tecnico-pratici e di tirocinio sia allo scopo di uniformare gli stili di approccio allo studente, sia per creare la cultura della didattica anche nel campo della professionalizzazione sanitaria.

Allora si avrebbero più elementi per identificare dei criteri di selezione del personale didattico dei corsi di D.U., prendendo in considerazione titoli basati su curricula documentabili di esperienza e di capacità professionale e didattica.

La ricerca scientifica e la didattica evolvono in parallelo nutrendosi reciprocamente e permettono di mantenere alto e di controllare il livello di qualità. Inoltre è sempre presente il problema inerente alla competenza linguistica, che caratterizza più di altre la professione logopedica. Si è scelto di non darle particolare rilievo, per non correre il rischio che diventi un fattore discriminante nel caso della pratica

professionale in Paese straniero. Sarà compito della FLI pretendere, con strumenti alternativi al Codice, che in Italia la pratica logopedica si basi anche sulla buona competenza della lingua italiana.

Nel TITOLO III sono inseriti due concetti fondamentali per un professionista: il segreto professionale e il consenso informato.

Il segreto professionale è sempre stato considerato importante nella pratica logopedica, anche se nei primi anni della sua storia era più il riflesso di una situazione medica che la prerogativa di un intervento che coinvolge in prima persona il logopedista e il cliente. Il rispetto del segreto professionale pone le basi di un rapporto di fiducia che rientra nell'ambito del contratto terapeutico in base al quale il cliente, quando chiede le cure del logopedista, si impegna a contribuire attivamente al processo di riduzione o di riabilitazione. L'assetto della seduta di logopedia assume caratteristiche di intimità in uno spazio comunicativo-affettivo imprescindibile per il successo del trattamento. In questo spazio lo sviluppo comunicativo comporta necessariamente il rispetto del segreto professionale.

In Logopedia il consenso informato è una novità.

Nei Paesi del nord Europa, che hanno maturato una maggior esperienza in questo campo, si sta lavorando per individuare i modelli di intervento logopedici specifici per ciascun disturbo di linguaggio o di comunicazione e del relativo migliore livello qualitativo direttamente proporzionale all'efficacia terapeutica. Questi fattori permettono la formulazione degli standard di efficienza e alla loro definizione sono fortemente orientati gli organismi governativi preposti all'assistenza sanitaria come pure i servizi sanitari di impostazione aziendale privata, sulla base delle attuali valutazioni politico-economiche. Anche in Italia si sta prendendo in considerazione lo studio dei parametri di validazione metodologica con l'obiettivo di ottimizzare l'intervento logopedico.

Da questo punto di vista, il consenso informato rappresenta i due aspetti del contratto terapeutico tra logopedista e cliente. Uno rappresenta l'aspetto qualitativo che investe la maggior parte del rapporto tra i due contraenti diretti, inclusa l'offerta metodologica di cui si fa carico il logopedista; l'altro aspetto – più innovativo in campo riabilitativo – riguarda la possibilità che ha il cliente di far valere le proprie attese e il proprio diritto di salute, qualora fossero delusi, oltre a quello di difendersi dall'uso di metodi coercitivi che possono essere utilizzati su di lui allo scopo di ottenere maggior collaborazione alla comunicazione.

Certamente le varie fasi di un intervento logopedico sono spesso articolate in modo complesso, talvolta sono condizionate dalle modalità di routine del servizio sanitario in cui si opera e, in alcune situazioni, dal caso clinico stesso. Questo influisce sull'efficienza della pratica quotidiana, in altri termini sarebbe dispendioso formulare per iscritto una dichiarazione di consenso informato personalizzata, almeno che non lo si preveda mediante un modello standardizzato da compilare.

Nei TITOLI successivi sono stati mantenuti gli espliciti riferimenti all'Albo e all'Ordine, poiché la F.L.I. – alla luce del quadro normativo esistente oggi in Italia - crede che l'Ordine sia l'organismo più efficace per la tutela della professione e il controllo della qualità delle prestazioni logopediche e ritiene che l'Albo rappresenti uno degli strumenti essenziali per attuare tale tutela e combattere l'abuso, a garanzia della salute del cittadino.

Mentre scriviamo, è stata approvata definitivamente ed è in via di pubblicazione la tanto attesa Legge che affronta la riforma delle professioni sanitarie non mediche, in particolare per quanto riguarda la loro identificazione giuridica, il riconoscimento e l'equiparazione dei titoli pregressi, le norme in materia di pubblicità sanitaria, ma non prevede l'istituzione dell'Albo e degli Ordini. Dopo anni di attesa, vengono regolamentati gli scambi per quanto riguarda il mercato del lavoro anche per le professioni sanitarie, adottando modalità di adeguamento alle norme europee, ma lasciando aperta la discussione sui problemi inerenti alla tutela di queste nuove professioni.

Analoghi problemi coinvolgono le norme di attuazione – TITOLO IV – e delle sanzioni disciplinari – TITOLO V – poiché è ancora acceso il dibattito sull'istituzione degli Ordini per le professioni sanitarie non mediche. Questo comporta un investimento di responsabilità per la tutela della professione sulle associazioni di categoria, alle quali attualmente è riconosciuto un ruolo di riferimento e la possibilità di esprimere pareri di competenza, che peraltro non sono vincolanti per le decisioni ministeriali.

A questo proposito si attende che il problema sia affrontato e risolto a livello legislativo.

Laura Borgo, Logopedista, Responsabile della Commissione F.L.I. per il Codice Deontologico